

## VERBALE D' ACCORDO

<b>A.S.E.R. S.</b>
Protocollo n° <u>301</u>
del <u>01/07/2024</u>

Il giorno 27 giugno 2024 presso la sede dell'Impresa A.S.E.R. Srl con sede in Ravenna Via Bozzi 103 si sono incontrati i Sigg.:

- Antonio Melandri in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa A.S.E.R SRL;
- Patrizia Masetti in qualità di Presidente dell'Impresa A.S.E.R SRL;
- Luca Savini in rappresentanza della FP CGIL Prov.le di Ravenna;
- Rino Missiroli in rappresentanza della UILTRASPORTI UIL Prov.le di Ravenna;
- Maria Antonietta D'Apolito in rappresentanza di FIT CISL Prov, le di Ravenna.

E' presente Massimo Ledda, Dirigente Affari Generali e Contratti di Ravenna Holding S.p.a.

Le parti confermano, a seguito di quanto concordato a conclusione delle trattative in corso, di addivenire ad un di accordo sul lavoro stagionale per l'attività di A.S.E.R. srl in attuazione dell'art. 11 del CCNL dei dipendenti delle imprese pubbliche del Settore Funerario 28.09.2006 e s.m.i. (da ultimo, aggiornato in data 7.2.2023)

1. L'art. 21 comma 2° del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. prevede la possibilità di assumere personale con contratto c.d. "stagionale" secondo quanto disposto da contratti collettivi (di ogni livello ed anche pertanto quelli aziendali) ad integrazione delle fattispecie individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (attualmente previste dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525)

Per tali contratti si escludono le limitazioni quantitative legali o contrattuali per il contratto a termine (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: in termini di durata, art. 19 2° comma; in termini di proroghe/rinnovi, art. 21 1° comma; in termini di limiti quantitativi, art. 23 2° comma), in ogni caso non richiamabili dati i vincoli e le limitazioni normative procedurali e di spesa in materia di personale di carattere "pubblicistico" imposti alle società pubbliche dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

L'art. 11 del CCNL dei dipendenti delle imprese pubbliche del Settore Funerario 28.09.2006 e s.m.i. (da ultimo, aggiornato in data 7.2.2023) prevede al riguardo il ricorso a contratti a tempo determinato espressamente da considerarsi "stagionali" per "necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in vari periodi dell'anno o da esigenze cicliche", fermo restando la possibilità di normare nel dettaglio specifiche fattispecie con contratti collettivi aziendali.

Il fabbisogno variabile di personale da parte di Aser nel corso dell'annualità rende infatti necessario disporre potenziamenti periodici dell'attività mediante personale c.d. "stagionale", ricorrendo a forme contrattuali che consentano attivazioni immediate secondo le modalità più funzionali (contratti a chiamata, contratti full time o part-time, ecc.).

2. Al fine di potenziare e/o integrare i servizi per potenziamenti periodici e/o per picchi di attività annualmente ripetuti, si potranno attivare contratti da considerarsi "stagionali" secondo le seguenti modalità:
  - a) contratti a chiamata, per un massimo di 120 (diconsi centoventi) giorni per ogni unità nell'arco dell'anno solare e per un periodo contrattuale comunque non superiore a 8 mesi per ogni unità;
  - b) contratti full time o part-time, per un periodo non superiore a 6 (diconsi sei) mesi per ogni unità nell'arco dell'anno solare.
  - c) si concorda un massimo di n° 3 (diconsi tre) unità assunte contemporaneamente nello stesso periodo.

3. Aser provvederà alla ricerca del personale da assumere con contratto c.d. "stagionale" mediante selezione pubblica, annuale (o nel caso pluriennale), per soli titoli intesa come selezione esclusivamente sulla base di curricula aggiornati, con predefinizione di criteri e relativi pesi.
4. Tali selezioni dovranno prevedere in ogni caso titolo di precedenza per i soggetti che hanno già svolto attività lavorativa per Aser, per la necessità aziendale di disporre di soggetti immediatamente attivabili in servizio. Detta precedenza verrà espressa in termini di maggiore punteggio rispetto agli altri candidati. Le esigenze di servizio aziendali necessitano infatti di potere disporre di personale, adeguatamente formato ed immediatamente attivabile in servizio. Detta ineludibile esigenza aziendale consente di declinare comunque un titolo di preferenza, per contratti stagionali, pur dovendo raccordare la vigente disciplina del contratto di lavoro a termine con la specialità della normativa d'ambito pubblicistico in cui è collocata comunque Aser.

Ferma restando la precedenza accordata al gruppo dei soggetti come sopraindividuati, all'interno di tale gruppo, Aser procederà ad una subgraduatoria, sulla base della valutazione discrezionale dell'attività degli addetti impiegati in servizio nell'ultima annualità, sulla base di una scheda valutativa suddivisa in vari parametri (tra cui in ogni caso, comportamento nei confronti della clientela, comportamento con i colleghi, diligenza in servizio) redatta al termine di ogni annualità. La valutazione espressa in termini numerici, collegata nel caso ad un punteggio in sede di selezione, determinerà la subgraduatoria del gruppo di soggetti fermo restando che una valutazione del tutto negativa da parte di Aser potrà consentire l'esclusione del candidato.

5. Aser programmerà per ogni annualità, entro la tempistica disponibile, il fabbisogno, il programma di assunzioni, i soggetti prescelti, la modalità (a chiamata, part-time o full time);
6. La scelta tra assunzioni a chiamata, full time o in part-time è ad esclusiva discrezione di Aser che terrà conto a tal fine delle graduatorie delle disponibilità dei soggetti, delle esigenze aziendali nei limiti del CCNL di riferimento.
7. Il personale stagionale è inquadrato al corrispondente livello previsto dal CCNL dipendenti delle imprese pubbliche del Settore Funerario 28.09.2006 e s.m.i. (da ultimo, aggiornato in data 7.2.2023) prevista per la copertura della posizione a tempo indeterminato.
8. Resta in ogni caso fermo l'impegno di Aser che i servizi aziendali siano garantiti ordinariamente con personale a tempo indeterminato (secondo le disponibilità dei servizi aziendali, delle previsioni del piano assunzioni e tenendo conto degli accordi aziendali in ogni momento vigenti) sia con assunzione di personale a tempo determinato.

Il presente contratto decorre dal 27/06/2024 ed ha validità a tempo indeterminato fino a sostituzione con altro accordo.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di ciascuna delle parti stesse di disdettare anticipatamente l'accordo con preavviso da comunicarsi all'altra parte entro il 30.09. di ogni annualità con effetto dal 1.1. dell'annualità successiva.

Ravenna, li 27/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Per A/SE.R. srl



Per le OO.SS. rappresentate:

FP CGIL

UILTRASPORTI UIL

FIT CISL

